

STATUTO

SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALOMBARA SABINA RM VIA DON
LUCA VALENTI 4

Numero REA: RM - 1214689

Codice fiscale: 10160691001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.2533 di raccolta

STATUTO

"SORRISO - Cooperativa Sociale"

TITOLO I - Denominazione, sede, durata, modello societario

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'articolo 2511 C.C., la "SORRISO - Cooperativa Sociale".

Art. 2 - La Cooperativa ha sede in Palombara Sabina (RM).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 bis - La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di Società Cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

TITOLO II - Prevalenza - Scopo e oggetto

Art. 4 - A) Prevalenza

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Eventuali modifiche all'art. 2514 c.c. saranno interamente recepite nella gestione. La Cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio.

B) Scopo e oggetto

La cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati:

A) alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività o esercizi di riabilitazione;
- centri diurni o residenziali di accoglienza o socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazioni effettuati

tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

B) ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze prodotte;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

C) ai bisogni dei minori e delle loro famiglie.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- nidi d'infanzia;
- ludoteche;
- attività di baby parking;
- attività ricreative e formative;
- centri diurni invernali ed estivi;
- turismo sociale;
- case famiglia e, al superamento del 18° anno di età, comunità alloggio;
- servizio "compagno adulto" per aiutare gli adolescenti con problemi psicologici o in situazioni di difficoltà a costruire una relazione significativa di sostegno e accompagnamento ai compiti evolutivi;
- sportello di segretariato sociale per cittadini italiani e stranieri;
- centri per la famiglia:
- assistenza domiciliare;
- consulenze sull'orientamento scolastico/professionale;
- corsi di formazione all'interno degli istituti scolastici;
- psicodiagnosi, sostegno psicologico, psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo;
- corsi di accompagnamento alla nascita, corsi sulla genitorialità e altri tipi di interventi formativi rivolti alle famiglie;
- sostegno e assistenza a favore di donne e di minori vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, stupro;
- incontri e seminari informativi/formativi indirizzati a tutti i soggetti interessati a tutelare i diritti delle donne e dei minori;

D) ai bisogni delle persone con difficoltà psico-fisiche.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi di accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo per persone con problemi psichiatrici;
- centri di riabilitazione diurni e residenziali;
- turismo sociale;

- comunità terapeutiche per pazienti psichiatrici e per persone con dipendenza da sostanze;
- centri di ascolto e accoglienza;
- attività di prevenzione e informazione;
- assistenza domiciliare;
- sostegno alle famiglie di persone con psicopatologia, malattie croniche e in fase terminale, tossicodipendenza;
- dimissioni protette;
- psicodiagnosi, sostegno psicologico, psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo.

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività a favore dei soggetti suindicati, la cooperativa potrà, inoltre, svolgere:

- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa ha, infine, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso servizi formativi/informativi e studi di settore.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, con i finanziamenti previsti da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, delle amministrazioni pubbliche e locali, di enti privati;
- la realizzazione di master, corsi specialistici, pubblicazioni, traduzioni e divulgazioni di materiale didattico, analisi, ricerca e studi nell'ambito psicologico e sociale, anche in collaborazione con Enti e Istituti pubblici e privati e con ricercatori, liberi professionisti ed esperti;
- il patrocinio, la promozione e l'organizzazione di conferenze, congressi e seminari per incrementare scambi di studio ed esperienze scientifiche, anche in collaborazione con enti e istituti pubblici e privati e con ricercatori, liberi professionisti ed esperti;
- la promozione e la realizzazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, ricercatori, liberi professionisti ed esperti, di indagini e ricerche sul mercato del lavoro per individuare i fabbisogni occupazionali di interesse dei giovani e degli adulti in difficoltà di collocamento;
- iniziative di orientamento professionale, di ricerca, selezione e valutazione del personale per organizzazioni esterne;
- sportello antidiscriminazione e mobbing sul posto di lavoro.

La cooperativa può svolgere altre attività connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessariamente utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o co-

munque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata a integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III - Soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- Soci fruitori - che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;
- Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi, quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, sono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori. I soci ammessi alle categorie speciali non possono, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci prestatori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- i motivi della richiesta della categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con

la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9 - I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- ad osservare lo statuto o le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiori a quello nominale. Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statuarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 8, 10, 11 e 12, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrare oppure all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO IV - Capitale sociale, quote

Art. 14 - Il capitale sociale, variabile ai sensi dell'articolo 2511 C.C., è formato:

da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 25 (venticinque) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo; dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva, indivisibile, è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno con altro vincolo, con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - Bilancio e relazione degli amministratori Destinazione delle eccedenze attive di bilancio

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 18 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente e contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4 (quattro), lettera A). La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 1/4 (un quarto), ai sensi dell'art. 2545-quinquies C.C..

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 18 bis - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ritorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Il ritorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai se-

guenti criteri che considerano la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali e precisamente:

- il livello di inquadramento applicato nel rapporto di lavoro ed il monte ore di lavoro effettivamente lavorate dal socio: tutte le assenze, retribuite o meno, non devono essere computate ai fini del ritorno (es: infortunio, malattia, maternità, congedi, permessi sindacali, aspettativa, periodi di cassa integrazione guadagni ecc.), eccezion fatta per le ferie regolarmente godute.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI - Organi sociali

Art. 19 - Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria:

- approva i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero e i sindaci;
- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi di cui alla lettera a) del 1° comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso luogo stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano pre-

senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da Lauti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci e il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) di questi.

Art. 23 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Art. 24 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno 5 (cinque) soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio. Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea tra soci. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di tre anni. I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno pri-

ma della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 29 - La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 30 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi o di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art. 32 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo all'Assemblea e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII - Requisiti mutualistici

Art. 33 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in oc-

casione dello scioglimento della cooperativa.

TITOLO VIII - Disposizioni generali e finali

Art. 34 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma lett. C) dell'art 26 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche deve essere devoluto al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge n. 59/92.

Art. 36 - Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irrefutabilmente.

Art. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l., le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

FIRMATO: PATRIZIA CAPOGROSSI

PAOLA BARONTINI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.